Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo - può costituire stimolo investigativo

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 118 CGS, ricalcando quanto previsto dall'art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della "*ricezione*", in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della "*apprensione*" d'iniziativa, che invece presuppone un'attività pre–procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima *notitia criminis*. A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità e quindi di una *notitia criminis* qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis* (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024; CFA, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 57/CFA/2024-2025/F

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)